

COMUNE DI NOCERA TERINESE PROVINCIA DI CATANZARO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL
COMUNE DI NOCERA TERINESE

ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI DELLA CALABRIA

Oggetto: RELAZIONE TRIMESTRALE AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 3, DEL TUOEL

Relazione Trimestrale al 31/03/2020

PREMESSO CHE

- Il Comune di Nocera Terinese è in dissesto finanziario (ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. N. 267/2000), dichiarato con Delibera del Commissario Straordinario n. 07 del 09/05/2016 avente ad oggetto: "Dichiarazione dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000".

- L'ART. 6 del Decreto ministeriale Prot. Ingresso n. 0081563 del 07/06/2017 - Approvazione ipotesi di bilancio riequilibrato - e protocollato all'Ente per il tramite della Prefettura di Catanzaro in data 12/06/2017, cita testualmente: "E' fatto obbligo all'Organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

- Nel 2020, soprattutto nel primo trimestre, in seguito alle restrizioni governative estese a tutto il Paese legate all'emergenza sanitaria da Covid 19, si sono presentate numerose difficoltà nei rapporti con l'Ente vista la limitazione alla circolazione su tutto il territorio nazionale, all'attivazione del *lavoro agile* per tutti i lavoratori subordinati (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/03/2020), ecc. Ciò ha comportato un ritardo nel completamento della presente relazione per un'oggettiva difficoltà a reperire dati ed informazioni, con conseguenti esiti di considerazioni a volte non completamente esaustive.

in considerazione di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dall'Ente, la sottoscritta dott.ssa Nunziata Romano, organo di revisione dei conti del Comune di Nocera Terinese, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 16.10.2019, di seguito espone e rileva:

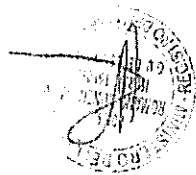
PRESCRIZIONI

1. Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'ente per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2016 deve:

1.1

Attenersi al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

Il decreto Ministeriale contenente le prescrizioni circa la dotazione organica evidenzia: sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi n. 36 posti di cui 6 a tempo parziale, con un rapporto di equivalenza di 33 posti a tempo pieno, come



stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2017, approvata dalla COSFEL nella seduta del 21/03/2017";

L'ente, a seguito della possibilità di adesione al Decreto Regionale 11657 del 18.10.2018 integrato con Decreto n° 13412 del 19.11.2018, cosiddetta stabilizzazione, termini riaperti dalla Regione Calabria con Decreto dirigenziale n° 10462 del 28.08.2019, ha rideterminato la dotazione organica con delibera di G. C. n° 83 del 29.11.2019 nei seguenti termini: posti coperti n° 28 di cui 22 full time e 6 al 50%, con previsione di n° 11 posti all'80% da stabilizzare.

Tale pianta organica, dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Alla data di riferimento della relazione nessuna stabilizzazione è stata concretizzata.

1.2

Attenersi al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7 del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

La procedura di approvazione della pianta organica rimane assoggettata a condizione sospensiva per l'approvazione da parte della COSFEL. Tale adempimento ad oggi appare fermo per rinvio delle procedure legate alla stabilizzazione.

1.3

Per quanto attiene alle spese del personale a tempo determinato a qualsiasi titolo (...) contenimento della spesa complessiva entro i limiti fissati dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti (...) ed inoltre rispetto dell'art. 256 comma 6 del TUOEL, in base al quale la spesa del personale dipendente a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media a tale titolo sostenuta nell'ultimo triennio.

L'Ente non si avvale di personale a tempo determinato che gravi sulla gestione dello stesso. Il personale a tempo determinato risulta essere rappresentato dal personale ex LPU/LSU, contrattualizzati con risorse integralmente finanziate da fondi statali e regionali, in ultima giunta delibera di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2020, con la quale si dispone la proroga dei suddetti contratti fino al 31.12.2020. Tutta la procedura di stabilizzazione ad oggi risulta sospesa.

2 – Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 2016 deve:

2.1

Applicare e riscuotere l'imposta Municipale propria sperimentale nell'aliquota massima ivi stabilita, per tutte le categorie di immobili.

A seguito di dissesto finanziario, l'Ente ha provveduto a rideterminare la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e a domanda individuale nella misura massima.

In base ai dati forniti dall'Ente, si riporta per IMU al 31/03/2020:

- RISCOSSO per complessive € 66.265,30

2.2

Deliberare, applicare e riscuotere, l'imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'aliquota massima ivi consentita.





A seguito di dissesto finanziario, l'Ente ha provveduto a rideterminare la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e a domanda individuale nella misura massima.

La legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha disposto l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

In base ai dati forniti dall'Ente, si riporta per IMU al 31/03/2020:

- RISCOSSE per complessive € 66.265,30

- RISCOSSE per complessive € 28.121,05

2.3

Applicare l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28-09-1998 n. 360 con facoltà di differenziazione in base agli scaglioni di reddito;

A seguito di dissesto finanziario le tariffe sono state determinate nella misura dello 0,80%, confermate con delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n.2 del 16/03/2018.

2.4

Applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli art. 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

L'Ente nella delibera della Giunta comunale n. 73 del 20/12/2016 e nella delibera di Giunta comunale n. 24 del 21/02/2017 ha provveduto a rideterminare la misura dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nella misura massima, prevedendo che in caso di mancata adozione della delibera ogni anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

In base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020 risulta per IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':

- RISCOSSE per complessive € ZERO

In base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020 risulta per DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

- RISCOSSE per complessive € 1.938,80

2.5

Applicare e riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativo regolamento comunale.

L'Ente nella delibera della Giunta comunale n. 82 del 22/12/2016 ha provveduto a rideterminare la misura della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016 nella misura massima, prevedendo che in caso di mancata adozione della delibera ogni anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Inoltre, in base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020 si riporta per TOSAP:

- RISCOSSE per complessive € 1.032,00

2.6

Applicare e riscuotere la tariffa annua del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (...), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica (...). Eventuali riduzioni o esenzioni dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, dall'anno 2014 trova applicazione la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (...); assicurare il controllo delle superfici imponibili con la quantificazione delle superfici catastali (...).

L'Ente, con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 2 del 08.03.2019 ha approvato le tariffe TARI 2019 in modo da garantire l'integrale copertura delle spese, in ogni caso resta fermo il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 Legge 296/2016, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...] in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Nel primo trimestre 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il D.M. del 28.02.2020 ha differito l'originaria data del 31/03/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/04/2020.

Inoltre, in base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020, si riporta per TARI:

- RISCOSSE per complessive € 28.121,05

2.7

Deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'art. 251, comma 3, del TUEL, per le imposte e le tasse locali istituite successivamente al dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 30/08/2016 è stata istituita, a decorrere dall'anno 2016, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Le aliquote e le relative riduzioni ed esenzioni sono rimaste invariate dal 2016.

Inoltre, in base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020, si riporta per imposta di soggiorno:

- RISCOSSE per complessive € 387,00

2.8

Applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68 (...), in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricomprese, l'applicazione del livello massimo e disporre aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo, in particolare, quanto ai diritti di istruttoria, si raccomanda all'ente di limitare l'applicazione all'unica ipotesi per la quale sono previsti e cioè per i procedimenti di competenza del SUAP (sportello unico attività produttive) (...). Si raccomanda di provvedere alla fissazione di criteri per l'applicazione dei diritti in misura superiore ai limiti tabellari.

I diritti di segreteria per il rilascio di atti in materia urbanistica edilizia risultano determinate con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 30.08.2016. Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del



25/02/2020 è stato disposto l'aggiornamento dei diritti di segreteria di cui all'art.10 L. 68/93 per

l'anno 2020.

Inoltre, in base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020, si riporta:

2.9

Applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (...), nel rispetto delle destinazioni

previste dalla legge.

Premesso che l'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (ex art. 6 legge n. 10 del 28.1.1977, come

modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 24.12.1993 n. 537), stabilisce che il rilascio del permesso

di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di

urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate nel medesimo articolo

e che il Comune è tenuto all'aggiornamento delle tariffe vigenti. Con delibera di Giunta Comunale

n.24 del 30.08.2016 si è provveduto, in ragione dell'intervenuta variazione del costo di costruzione

accertato dall'ISTAT, all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Un

ulteriore aggiornamento è intervenuto nel 2017 con delibera di Giunta Comunale n. 41 del

16/03/2017, determinando un importo di € 262,00/mq.

In base ai dati forniti dall'Ente, al 31/03/2020, risulta riscosso € ZER0 complessive per contributi del

rilascio del permesso a costruire.

2.10

Adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione

delle pratiche di condono edilizio in fase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi

di evasione delle stesse.

Riguardo alla definizione delle pratiche di condono edilizio in fase, si riscontra una scarsa

propensione all'adozione di provvedimenti efficaci allo scopo.

2.11

Determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda

individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e

integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati

della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributivi finalizzati, in

misura non inferiore al 36% ai sensi dell'art. 24-3, comma 2 lettera a) del T.U.O.E.L; a tal fine i costi

complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il

personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni

o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare; in particolare il

servizio di trasporto scolastico che presenta una copertura molto bassa, valutare la

necessità di adeguare la tariffa per garantire la copertura minima prevista dalla legge.

L'Ente provvedeva a garantire i livelli di copertura previsti dalla legge in ultimo con delibera di G.C.

del 08.03.2019 n° 14, nella quale era previsto un tasso di copertura pari all'85,77%. Dalle risultanze

del rendiconto 2019 emerge una copertura dei costi pari al 55,13%.

2.12





Presentare la certificazione prevista dall'art. 243 TUOEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità ed i termini fissati nell'apposito decreto ministeriale.

L'ultima certificazione di cui all'art. 243 TUOEL è stata quella relativamente ai dati dell'esercizio 2018, inviata in data 03.06.2019.

2.13

Rispettare il disposto di cui all'art. 208 comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi agli interventi indicati nella stessa norma (...). L'ente deve tenere conto dell'art. 4ter comma 16 del D.L. 16/2012 (...), che dal luglio 2012 prevede (...) un ulteriore aumento del 50% della quota vincolata oltre a quella già prevista dall'art. 208 del Codice della strada. Detta ulteriore quota del 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada, sono da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

Il disposto viene rispettato così come risultante dalla delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della G.C., n° 15 dell'8.03.2019.

2.14

Provvedere senza ulteriore ritardo all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (...), comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi.

Provvedere alla risoluzione immediata del contratto di locazione passiva per l'utilizzo di un immobile per finalità a carattere non istituzionale e comunque non oltre il termine di naturale scadenza dello stesso (31/01/2018).

Risultano adottati i relativi piani per l'annualità 2018, come in ultimo da delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 10 del 23/05/2018. Nella stessa delibera, sono stati previsti gli immobili da dismettere e da trasferire all'Organo Straordinario di Liquidazione, con finalità di introitare i proventi finanziari. Riguardo alla risoluzione del contratto di locazione passiva in scadenza al 31/01/2018, l'Ente ha riferito verbalmente al sottoscritto organo di revisione che il contratto è stato chiuso in seguito ad una transazione bonaria, ma non è stata fornita nessuna documentazione a supporto nonostante sia stata più volte richiesta. Non sono stati forniti al sottoscritto organo di revisione aggiornamenti alla data di riferimento della relazione.

2.15

Quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione e, ove possibile, quelli dati in comodato, adottare senza ulteriore ritardo la delibera di aggiornamento del canoni, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi a prezzo di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta.

Per quanto riguarda le unità immobiliari date in locazione, l'Ufficio amministrativo ha comunicato al sottoscritto organo di revisione che è stato avviato un procedimento per il recupero delle somme non riscosse. Inoltre, si rileva che il canone non è stato adeguato.

2.16

Provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;

L'ente ha provveduto a determinare verificare qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 4 del 29.03.2019.

2.17

Deliberare annualmente, assicurando il superamento del minimo impegnato, applicare e riscuotere la tariffa del servizio acquedotto in modo che i costi complessivi della gestione del servizio, riferiti ai dati di competenza, siano coperti con la relativa tariffa in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 243 comma 2 lettera b) del TUOEL; a tal fine, i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli ammortamenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

Le tariffe sono state determinate con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n° 14 del 21.03.2018 con copertura non inferiore all'80%.

2.18

Applicare e riscuotere il canone per la raccolta e la depurazione delle acque attenendosi scrupolosamente, nella determinazione degli importi e nella modalità di applicazione, a quanto disposto dal CIP e a quanto statuito con la deliberazione del 18.12.2008.

Riguardo a questa voce, l'emissione dei ruoli è ferma al 2017, mentre per quanto riguarda la riscossione si evidenzia (come già anche ribadito in sede di relazione sul rendiconto 2019) una scarsa propensione alla riscossione in conto residui.

3 – Relativamente all'attività di accertamento e riscossione delle entrate, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'Ente deve:

3.1

Assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a svolgere le attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente ha stipulato con la società Melanide S.p.A. un contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'IMU, TASI, TARI e dei canoni di acqua potabile, reflua e depurazione (giusta determinazione del responsabile del servizio amministrativo del Comune n. 8 del 23/01/2018). L'Ente è stato invitato a prestare maggiore attenzione alla riscossione dei tributi propri, soprattutto nell'emissione dei ruoli e nell'attivazione di procedure di riscossione più efficaci.



3.2

Assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente.

A tal proposito è stato approvato, con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 28.06.2019, un regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, che per l'ente potrebbe rappresentare un'opportunità per riscuotere crediti ormai vetusti, abbattendo sia costi amministrativi sia costi di contenzioso. Pur tuttavia, occorre che l'Ente attivi una più incisiva procedura finalizzata alla riscossione dei tributi propri.

3.3

Attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli. Le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni precedenti al 31/12/2014, anche se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi, dovranno essere trasferiti, al netto delle relative spese, all'OSL per il finanziamento della massa passiva.

In merito a questo punto, il sottoscritto organo di revisione ha richiamato l'attenzione dell'Ente su alcune criticità, tra le quali vi è proprio la scarsa attività di recupero dell'evasione delle entrate comunali in conto residui. Da ultimo richiamato nella relazione sul rendiconto 2019.

3.4

Per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune.

Le funzioni di coordinamento e vigilanza dell'Ente per i servizi esternalizzati sono assicurati, anche se si dovrebbero maggiormente potenziare.

3.5

I responsabili dei servizi e l'Organo di revisione sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Si riscontra quanto prescritto.

4. Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

SPESA PER IL PERSONALE

4.1 Determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rispetto e nella corretta applicazione del CCNL, fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.



Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica.

Come risulta dall'attestato del responsabile del servizio, è stato determinato ed attribuito il trattamento economico del personale dipendente nel rispetto e corretta applicazione del CCNL del comparto Enti Pubblici. Riguardo alla Contrattazione Collettiva Integrativa (CCDI), la trattativa è ferma al 2013, sono in corso di definizione le annualità successive.

4.2 Nel caso di esternalizzazioni di servizi, l'ente dovrà provvedere alla determinazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007

Non ricorre la fattispecie.

4.3 Attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), di cui all'art. 18, comma 2bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014.

Non ricorre la fattispecie

4.4 Attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altri voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessorio (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2bis del decreto legge n. 112/2008

Come risulta dall'attestato del responsabile del servizio, sono stati rispettati gli obblighi di cui all'art. 18, comma 2bis del decreto legge 112/2008.

GESTIONE DEI SERVIZI

4.5 Adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio

Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 22/11/2019 è stato approvato il Piano della Performance 2019-2021, quale documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. L'Ente non gestisce servizi in forma partecipata.

4.6 Valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e, adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando, altresì, mediante un



costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipanti con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente
 Al 31/03/2020 il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere la suddetta valutazione per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente.

4.7 Valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente, adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione
 Al 31/03/2020 il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere la suddetta valutazione per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente.

4.8 Attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un'efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati impartendo opportune direttive al personale preposto alla gestione dei rapporti con le partecipate, perché sia assicurata la riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti e sia adottato ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente

Dalla ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019, si evince che l'unica partecipazione che l'Ente vuole mantenere è relativa alla Asmenet Calabria scarl, per la gestione del sito internet e le pec istituzionali. L'Ente non ha fornito alcun dato in merito ai suddetti strumenti idonei ad assicurare un'efficace controllo sulla gestione di tale servizio.

4.9 Adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
 Dalla ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019, si evince che l'unica partecipazione che l'Ente vuole mantenere è relativa alla Asmenet Calabria scarl, per la gestione del sito internet e le pec istituzionali, mentre per gli altri organismi partecipati è previsto un procedimento di dismissione.

4.10 Assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili
 Da un'analisi dei dati assestati forniti dall'Ente, non risultano spese che non abbiano per finalità l'esercizio di servizi pubblici indispensabili.

SPSE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.11 Assicurare:
 - il rispetto dell'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78; (....) riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
 - Che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto



dall'articolo 82 de TUOEL e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'articolo 1 comma 54 della Legge 266/2005

Riguardo ai suddetti punti, a fronte di una difformità di calcolo delle indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori locali dell'amministrazione in carica, l'Ente si stava attivando al fine di prendere gli opportuni provvedimenti per rideterminare le cifre correttamente.

- Che sugli eventuali rimborsi spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'articolo 84 del TUOEL e ss. mm. ii., abbiano una riduzione non inferiore al 5% di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011

- Il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 comma 7 del DL 78/2010 convertito il Legge 30 luglio 2010 n.122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 (...)

- Il rispetto di quanto stabilito all'articolo 14 del DL 66/2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca
Al 31/03/2020 il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere una valutazione in merito, per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente. Sebbene la normativa in vigore nel 2020 abbia abrogato alcuni dei suddetti limiti (vedi D.L. 124/2019 art. 57 comma 2), rimane da considerare che l'Ente essendo in dissesto, a mio avviso, resta soggetto al contenimento della suddetta spesa.

- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8 e comma 9, del decreto legge 31/05/2010 n. 78, (...), recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per sponsorizzazioni
Al 31/03/2020 si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, comma 13 e comma 14, del decreto legge 31/05/2010 n. 78 (...), che definisce limiti in materia di attività di formazione, in materia di spese per missioni e limiti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli
Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 del D.L. 66 del 24/04/2014 (...), che definisce i limiti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi
Al 31/03/2020 il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere una valutazione in merito, per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente. Sebbene la normativa in vigore nel 2020 abbia abrogato alcuni dei suddetti limiti (vedi D.L. 124/2019 art. 57 comma 2), rimane da considerare che l'Ente essendo in dissesto, a mio avviso, è comunque soggetto al contenimento della suddetta spesa.

- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31/05/2010 n. 78 (...), relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili



- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 138, della legge 24/12/2012 n. 228 (...), relativamente al divieto di acquisire immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste
- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 143 della legge 24/12/2012 n. 228 e dalla L. 28/12/2015 n. 208 a.1 comma 636, relativamente al divieto di acquistare autoveicoli e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autoveicoli, con le deroghe previste dal successivo comma 144
- Al 31/03/2020, sulla base della documentazione fornita dall'Ente, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

- L'opportunità della organizzazione in forma accentrata, un ufficio unico per l'acquisto di beni e servizi, al fine di realizzare economie di scala ed impartire opportune direttive ai fini della valutazione della congruità dei prezzi di mercato tenendo conto delle convenzioni stipulate dalla Consip
- Come comunicato dal responsabile di servizio, non esiste presso l'Ente un Ufficio Unico per l'acquisto di beni e servizi.

- la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumi energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, disconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature

Per il trimestre di riferimento, il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere la suddetta valutazione per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente.

- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4 del D.L. n.66 del 24/04/2014 (...), in ordine alla riduzione della spesa per beni e servizi, anche secondo le modalità di cui al successivo comma 8 dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014 e secondo quanto pattuito dall'art. 1 commi 146 e 147 della L. 228/2012

Nel trimestre di riferimento, il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere la suddetta valutazione per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente.

- Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 c. 3-bis del Codice dei contratti, in ordine alle modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi, salvo quanto statuito dall'art. 23 ter c.3 L. 114/2014.
- L'Ente ha aderito alla centrale unica di Commitenza con ASMECOM, in fase di definizione, come risulta da comunicazione del Responsabile di servizio.

5) Relativamente agli organismi partecipati, al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'Ente deve:

5.1 Attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, impartendo, nella gestione dei rapporti con le partecipate, opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; l'ente è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 1 comma 550 e seguenti della legge di stabilità



2014, mediante accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 Adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

Dalla documentazione a disposizione non si rilevano azioni degne di nota.

5.3 vigilare sull'osservanza da parte delle società affidatarie in house delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 3 bis comma 6 della L. 148/2011;

Non ricorre la fattispecie.

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

Dalla ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019, si evince che l'unica partecipazione che l'Ente vuole mantenere è relativa alla Asmenet Calabria scarl, per la gestione del sito internet e le pec istituzionali, con una quota dello 0,46%. Mentre per le altre è in atto una procedura di dismissione. Ad oggi non è stato fornito nessun dato sul reale risparmio derivante da queste dismissioni.

5.5 Assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.05.2010 n. 78 (...), recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche intra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

Dalla documentazione a disposizione non si rilevano azioni degne di nota.

5.6 Rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5 del TUOCL, che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009;

L'Ente con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019 ha approvato il Piano di razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2018; tale ricognizione ha integralmente riconfermato quella contenuta nella delibera di Consiglio comunale n. 43 del 29/12/2016, successivamente riconfermata in sede di ricognizione straordinaria, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20.04.2017. Da questa delibera emerge, come già affermato sopra, che l'Ente ha intenzione di mantenere la sola partecipazione alla Asmenet Calabria scarl, per la gestione del sito internet e le pec istituzionali, mentre per gli altri organismi partecipati è previsto un procedimento di dismissione.





5.7 Verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base del comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (...), i compensi degli organi di amministrazione e di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (...). Verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014; a decorrere dall'esercizio 2017, verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 555 della legge di stabilità 2014; Dalla documentazione non si rilevano azioni degne di nota.

5.8 Verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti; Non ricorre la fattispecie.

5.9 Assicurare l'osservanza del disposto di cui all'art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 118/2011, relativo all'obbligo di allegare al rendiconto di gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate. Nella relazione al rendiconto 2019, il sottoscritto organo di revisione ha rilevato la carenza di informazioni sulla riconciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, senza che l'Ente abbia motivato tale inadempimento nonché adottato opportuni provvedimenti.

5.10 Verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni.

Al 31/03/2020 il sottoscritto organo di revisione non è in grado di esprimere una valutazione in merito, per mancanza di sufficiente documentazione a supporto non fornita dall'Ente. Sebbene la normativa in vigore nel 2020 abbia abrogato alcuni dei suddetti limiti (vedi D.L. 124/2019 art. 57 comma 2), rimane da considerare che l'Ente essendo in dissesto è, a mio avviso, comunque soggetto al contenimento della suddetta spesa.

6) **RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE CONTABILE, AL FINE DI MANTENERE LA CORRETTA ED EQUILIBRATA GESTIONE DEL BILANCIO, L'ENTE DEVE:**

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

6.1 Assicurare il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Alligare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo, nei termini e secondo le indicazioni di cui al comma 712 della legge di stabilità 2016

Come si evince dal rendiconto 2019, l'Ente ha conseguito in termini di competenza un saldo di finanza pubblica non negativo. Riguardo all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, come già detto, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il D.M. del 28.02.2020 ha differito l'originaria data del 31/03/2020 al 30/04/2020.

6.2 Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Sono escluse le spese di cui ai commi 713 e 716 della legge stabilità 2016

Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assesiati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.3 Rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dalla concessione delle aree cimiteriali, dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originarie da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio, avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assesiati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.4 Assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate.

Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assesiati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.6 Rispettare la corretta classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assesiati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

6.7 Assicurare che non vengano allocate nei servizi in conto terzi poste in entrata ed in uscita non previste dall'elencazione tassativa di cui all'articolo 168 del TUOEL.

Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assesiati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.8 – Attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;



Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assestati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

6.9 – Valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUOEL.

Non risultano nuove concessioni di mutuo e/o altre forme di finanziamento.

6.10 – Valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'Osi provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

Nella delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 10 del 23/05/2018, per l'annualità 2018, sono stati previsti gli immobili da dismettere e da trasferire all'Organo Straordinario di liquidazione, con finalità di introdurre i proventi finanziari. Per il trimestre di riferimento non ci sono aggiornamenti.

6.11 – Prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente, anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;
 Ai fini del risanamento, pur prevedendo le risorse necessarie allo scopo, l'Ente è stato più volte sollecitato ad una più incisiva politica di riscossione delle entrate proprie e di recupero dell'evasione tributaria.

6.12 – tenere conto del disposto di cui al comma 3bis dell'art. 187 del TUOEL, aggiunto dal decreto-legge 10/10/2012, n. 174 convertito (...), ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193;
 Con riferimento ai dati assestati a rendiconto 2019, l'Ente non ha avanzo di amministrazione per la parte non vincolata.

6.13 – Rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;
 Sulla base dei dati a disposizione e con riferimento ai dati assestati da rendiconto 2019, si riscontra il rispetto delle prescrizioni.

6.14 – Assicurare l'aggiornamento periodico, negli anni, dell'inventario dei beni.
 L'Ente ad oggi non ha ancora disponibile una situazione aggiornata dell'inventario dei beni.

ORGANO DI REVISIONE

(D.ssa Nunziata Romano)